

# FOGLIO INFORMATIVO CESSIONE SUPERBONUS, ECOBONUS E ALTRI BONUS FICALI "Edilizi" Imprese

Il prodotto è rivolto ai clienti Imprese

#### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Popolare Sant'Angelo

Corso Vittorio Emanuele n. 10 - 92027 - Licata (AG)

Tel.: 0922.860111 - Fax: 0922.774515

Email: affarilegaliesocietari@bancasantangelo.com pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com

Sito internet: www.bancasantangelo.com

N° iscrizione all'albo delle banche presso Banca d'Italia n. 1571 Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro

delle Imprese di Agrigento n. 00089160840

Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

### Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi

Il termine "Superbonus, Ecobonus ed altri Bonus Fiscali Edilizi" definito nel presente Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo stato concede, sotto forma di credito d'imposta, a fronte: i degli interventi di ristrutturazione su immobili residenziali disciplinati dagli art. 119 – 121 del DL n. 34/2020, convertito con Legge n. 77/2020 e successive modifiche, d'ora in poi "Decreto Rilancio;ii degli interventi di riqualificazione energetica e antisismici previsti dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e successive modifiche artt. 14, 16, 16bis e 16ter; iii. Degli interventi di recupero e restauro delle facciate di cui alla Legge n. 160/2019 e successive modifiche, art. 1, commi 219 e 220.

Nello specifico, l'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, l'utilizzo di questa tipologia di bonus, secondo due differenti modalità:

- mediante "sconto in fattura" operato dall'esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest'ultimo, che ne potrà usufruire con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale la detrazione sarebbe stata utilizzata dal beneficiario;
- mediante "cessione diretta" del credito maturato a terzi, ivi compresi banche e intermediari finanziari.

In entrambi i casi, il soggetto titolare del credito d'imposta (esecutore dei lavori ovvero soggetto terzo ivi compresi banche e intermediari finanziari) può cedere il credito d'imposta a sua volta a terzi.

I tempi di utilizzo diretto della detrazione da parte del soggetto beneficiario dell'agevolazione (condominio, persona fisica etc.) dipendono dalla tipologia dei lavori effettuati:

- per il Superbonus 110% ai sensi dell'art. 119 del Decreto Rilancio, come modificato dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020): avverrà in 5 quote annuali ed in 4 quote annuali per le spese del 2022;
- per gli interventi cd. Sismabonus ex DL 63/2013 convertito in legge 90/2013 (effettuati non in connessione con gli interventi Superbonus): avverrà in 5 quote annuali;
- per i Bonus disciplinati dal DL n. 63/2013, convertito in legge 90/2013 e dalla Legge n. 160/2019 (Ecobonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate): avverrà in 10 quote annuali.

La legge stabilisce inoltre che dagli interventi agevolati per le imprese che maturano direttamente la detrazione fiscale operando in qualità di Committenti dei lavori, sono esclusi quelli che danno diritto al cosiddetto Superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL n. 34/2020.

#### Che cos'è la Cessione Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi

È un prodotto attraverso il quale l'impresa (Cedente), che ha maturato una detrazione fiscale ai sensi della normativa vigente e specificata nel presente Foglio Informativo, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla Banca (Cessionario) il credito d'imposta ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata senza dover attendere la compensazione su più annualità.



#### Caratteristiche e Rischi

È un'operazione di cessione pro-soluto con la quale il Cedente trasferisce la piena titolarità del credito di imposta alla Banca, che lo potrà utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina. L'operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito d'imposta, sia nel caso in cui il Cedente è titolare del credito d'imposta in quanto ha applicato lo "sconto in fattura" in favore del Committente, sia nel caso in cui il Cedente effettua la cessione diretta del credito d'imposta operando in qualità di Committente dei lavori.

L'operazione di cessione si perfeziona:

Nel caso in cui gli interventi non siano stati ancora eseguiti: sottoscrivendo un contratto di "cessione del credito di imposta condizionato" la cui efficacia è subordinata all'avverarsi di determinate condizioni sospensive (previste dalla normativa o dal contratto). La cessione del credito d'imposta condizionata all'avveramento delle condizioni sospensive, come previsto dall'art.121 del Decreto Rilancio, potrà avvenire anche a stato avanzamento lavori (SAL) e in caso di Superbonus i SAL non potranno essere più di due con una percentuale minima di esecuzione lavori ciascuno pari al 30% dell'intervento complessivo. Tali percentuali minime sono applicate per scelta della Banca anche alle altre tipologie di bonus indicate nel presente Foglio informativo.

Se nell'esecuzione delle opere previste dal contratto di appalto gli importi dei lavori realizzati dovessero variare e il credito di imposta sorto dovesse risultare maggiore di una percentuale superiore al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, il Cessionario, come previsto contrattualmente, potrà risolvere il contratto di cessione ai sensi dell'art. 1456 c.c. dandone comunicazione scritta al Cedente.

#### Oppure

- nel caso in cui gli interventi siano già stati eseguiti: sottoscrivendo "un contratto di cessione del credito d'imposta sorto".

Il Cedente assume le obbligazioni specificamente previste dal contratto di cessione e garantisce che il credito è certo, liquido ed esigibile, se già sorto; in caso di cessione condizionata del credito dovrà esserlo al momento in cui le condizioni sospensive si saranno verificate.

Per maggiori informazioni sulle condizioni sospensive relative alla cessione dei crediti d'imposta condizionato può fare riferimento al contratto di cessione dei crediti d'imposta condizionato richiedibile in filiale".

Per avviare l'operazione di cessione del credito d'imposta puoi richiedere la documentazione di riferimento in filiale.

Il prodotto è riservato alla clientela Imprese.

Per la sottoscrizione del contratto di cessione il cliente deve essere titolare di un conto corrente presso una qualunque banca.

#### Rischi a carico del Cedente

In caso di contratto condizionato di cessione del credito d'imposta, laddove previsto, il mancato verificarsi delle condizioni sospensive (previste dalla normativa o dal contratto), determina l'inefficacia del contratto e il cessionario non sarà tenuto a corrispondere al Cedente il corrispettivo della cessione.



## Corrispettivo e modalità di pagamento

Il Corrispettivo sarà pagato dal Cessionario al Cedente a titolo definitivo entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui il Credito risulterà nel cassetto fiscale del Cessionario a seguito dell'avvenuto espletamento da parte del Cedente delle formalità previste e della conseguente accettazione della Cessione da parte del Cessionario.

Il corrispettivo sarà corrisposto al cedente mediante accredito sul conto corrente indicato dal cliente ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

#### Condizioni economiche

Il prezzo di acquisto del credito d'imposta, pattuito con il Cessionario nel contratto di cessione, sarà così determinato:

Costi dell'operazione		
Descrizione	Valore	
Prezzo di acquisto del <b>credito d'imposta con compensazione in 4 quote annuali</b> per Superbonus 110% e per Sismabonus 110%	89% del valore nominale del credito. (Es. $\in$ 110x89%= $\in$ 97,90)	
Prezzo di acquisto del <b>credito d'imposta con compensazione in 10 quote annuali</b> per interventi diversi dal Superbonus 110%	78% del valore nominale del credito.	

Calcolo esemplificativo del corrispettivo del credito di imposta ottenibile in via anticipata, vengono di seguito riportate le principali casistiche:

- interventi per Superbonus 110% e Sismabonus 110%: per i crediti d'imposta Superbonus 110% con compensazione in 4 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 97,90 per ogni € 110,00 di credito d'imposta (89% del valore nominale del credito d'imposta maturato);
- per interventi diversi dal Superbonus 110%: per i crediti d'imposta con compensazione in 10 quote annuali, il Cessionario pagherà al Cedente € 78,00 per ogni 100,00€ di credito d'imposta (78% del valore nominale del credito d'imposta maturato).

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge sull'Usura (L. n. 108/1996), relativo alla categoria di operazioni "Anticipi e sconti commerciali" può essere consultato in filiale e sul sito internet il cui indirizzo è indicato nella sezione "Informazioni sulla banca" del presente foglio informativo nella sezione dedicata alla "Trasparenza".



ALTRE SPESE DA SOSTENERE PER SERVIZI PRESTATI DA SOGGETTI TERZI	
Spese di certificazione (visto di conformità), asseverazione tecnica	Queste certificazioni, previste dalla normativa, sono necessarie per accedere ai benefici fiscali. Questi costi sono tutti detraibili fiscalmente e rientrano nelle somme cedili all'intermediario finanziario nell'ambito della cessione del credito d'imposta Superbonus 110%. Questi costi non sono inclusi nel calcolo del TAEG e sono pari al 3,00% sul valore nominale del credito.

#### Reclami

Il Cliente può contestare l'operato della Banca rivolgendosi all'U.S. Affari Legali e Societari della Banca Via Enrico Albanese, n.94, 90139 Palermo, 0917970152 fax: 0917970123, email: reclami@bancasantangelo.com pec: direzionegenerale@postacert.bancasantangelo.com.

La Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo. Ovvero entro 15 (quindici) giornate operative nel caso di reclami aventi ad oggetto i servizi di pagamento, in situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. In caso di risposta insoddisfacente, o fornita oltre i termini suddetti, il Correntista prima di ricorrere al giudice può rivolgersi:

- se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro, all'Arbitro Bancario Finanziario, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso la Banca. Per maggiori indicazioni, il Correntista può consultare la "Guida Pratica-Conoscere l'arbitro bancario e finanziario e capire come tutelare i propri diritti" disponibile presso tutte le Dipendenze e sul sito internet della Banca;
- al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia) per l'attivazione del procedimento di mediazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente, utilizzando la modulistica disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it.

Resta comunque fermo il diritto del Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria.

#### **LEGENDA**

Cedente	Il titolare del Credito d'imposta ed ogni suo successore o
	avente causa.
Cessionario o Banca	Banca Popolare Sant'Angelo ed ogni suo successore o
	avente causa
Cessione	Contratto mediante il quale il Cedente trasferisce al
	Cessionario il Credito conseguendo il relativo
	Corrispettivo. La Cessione del Credito è disciplinata dagli
	articoli 1260 e s.s. del Codice Civile
Corrispettivo della cessione di credito	Indica quanto dovuto dalla Banca al Cedente a titolo di
	corrispettivo della Cessione, determinato in misura
	percentuale del valore nominale del Credito ceduto
Credito	Il credito d'imposta sorto ai sensi della normativa vigente
Ecobonus	Interventi di efficienza energetica previsti dall' Art. 14,
	c.1, D.L. 63/2013
Reclamo	Ogni atto con cui un Cedente chiaramente identificabile
	contesta in forma scritta alla Banca un suo
	comportamento o un'omissione.

Sismabonus	Interventi di adozione di misure antisismiche previste
	dall' Art. 16, c. 1 bis, D.L.63/2013 e s.m.i.
Superbonus	Specifici interventi in ambito di efficienza energetica,
	di interventi antisismici, di installazione di impianti
	fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli
	elettrici negli edifici, disciplinati dagli articoli 119 e 121
	del DL 19 maggio 2020 n. 34 e s.m.i. (Decreto Rilancio),
	convertito con modificazioni dalla legge17 luglio 2020 n.
	77 e prevedono una detrazione del 110% in 5 anni. Tale
	misura è applicabile ai soggetti indicati nell'art.119, da
	cui sono esclusi le Imprese.
	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
	dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge
	sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario
	e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli
	pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	quanto richiesto dalla banca non sia superiore